

## **Ordinanza per l'impiego e la retribuzione di catechiste e catechisti**

In base all'Art. 13 nr. 2 della costituzione della Chiesa cattolica dello Stato die Grigioni del Corpus catholicum decretata il 26 ottobre 2016

### **Art. 1 Ambito di validità**

Questa ordinanza regola l'impiego e la retribuzione di catechiste e catechisti che operano nel Canton Grigioni.

### **Art. 2 Titolo professionale**

Vengono designati come catechiste e catechisti gli impiegati che hanno svolto un corso pluriennale e riconosciuto per catechisti secondo ForModula di un centro catechistico (p. es. del Centro catechistico dei Grigioni).

### **Art. 3 Premesse**

È abilitato all'insegnamento della religione solo chi è in possesso di un regolare certificato di capacità in base all'Art. 2 o è in grado di presentare una formazione equivalente. Alle catechiste e ai catechisti si richiede il corso cattolico sulla fede (nozioni teologiche di base, conoscenza approfondita degli scritti biblici e della vita ecclesiastica) nonché il superamento del corso di catechismo (nozioni di base della pedagogia della religione nonché conoscenze sufficienti nel campo della didattica e della metodica dell'insegnamento).

In casi eccezionali giustificati e definiti come tali dal comune parrocchiale, possono svolgere l'insegnamento della religione anche le persone ancora in formazione o iscritte al prossimo ciclo.

Anche le diplomate e i diplomati dell'Alta scuola pedagogica in possesso dell'attestato per la didattica della religione possono impartire l'insegnamento della religione.

Per lo svolgimento dell'insegnamento della religione nel grado superiore le catechiste e i catechisti nonché le e gli insegnanti con certificato di capacità per catechisti dispongono di un aggiornamento pedagogico per il grado superiore.

### **Art. 4 Incarico ecclesiastico**

D'accordo con il consiglio della parrocchia comunale, il parroco/parroco amministratore competente assegna l'incarico per il lavoro catechistico concreto sul posto.

### **Art. 5 Retribuzione**

Le catechiste e i catechisti vengono retribuiti in base alla tabella degli stipendi per le e gli insegnanti di scuola dell'infanzia e della scuola elementare del Canton Grigioni. Per il grado inferiore vale la categoria insegnante di scuola elementare e insegnante specializzato del grado primario e per il grado superiore vale la categoria insegnante specializzato per il grado superiore. La definizione dello stipendio iniziale è di competenza del consiglio del comune parrocchiale.

**Art. 6 Aumento del grado di salario**

Gli aumenti del grado di salario vengono definiti dal consiglio del comune parrocchiale.

**Art. 7 Spese**

I costi e le spese necessari all'adempimento dell'incarico vengono rimborsate dal comune parrocchiale e sono regolate individualmente nel contratto di lavoro.

**Art. 8 Parti contraenti**

Vista la presente ordinanza, il consiglio del comune parrocchiale stipula con la catechista o il catechista un contratto di lavoro in forma scritta. I reciproci diritti e doveri tra il comune parrocchiale e la catechista o il catechista vengono definiti in questo contratto di lavoro. I doveri della catechista o del catechista vengono definiti nel capitolato d'onori.

Nell'esercizio della loro attività, le catechiste e i catechisti sottostanno direttamente al parroco/parroco amministratore competente risp. nel quadro delle disposizioni del Codice di diritto canonico (CIC), Can. 517 2, anche al diacono, all'assistente del personale o a un'altra persona.

**Art. 9 Disposizione transitoria**

Dopo l'approvazione di questa ordinanza da parte del Corpus catholicum nell'autunno 2016, i comuni parrocchiali hanno l'obbligo di adattare gli attuali contratti di lavoro con le catechiste e i catechisti.

Le catechiste e i catechisti assunti prima del varo di questa ordinanza e ancora esenti di un rispettivo certificato di capacità, devono recuperare al più presto la necessaria formazione per catechiste e catechisti. Terminata la formazione, il certificato di competenza deve essere consegnato al destinatario.

**Art. 10 Entrata in vigore**

Questa ordinanza vale a partire dall'anno scolastico 2017/18 e sostituisce le direttive per l'assunzione e la retribuzione di catechiste e catechisti a tempo parziale del 25 luglio 1997 (Nr. 72) nonché della tabella scalare della retribuzione delle catechiste e dei catechisti (Importi per ora annuale) (Nr. 73).